

181.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### I N D I C E

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	4398	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	4384
<b>Disegno di legge di conversione n. 2394:</b>		(Emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	4388
(Articolo unico) .....	4357	<b>Missioni vevoli nella seduta del 16 maggio 1995</b> .....	4397
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	4357	<b>Mozioni Onnis ed altri (n. 1-00111), Diliberto e Moroni (n. 1-00114) ed Acquarone ed altri (n. 1-00118) sulla riforma del processo civile</b> .....	4361
(Ordine del giorno) .....	4359	<b>Proposta di legge di iniziativa regionale (Assegnazione a Commissioni riunite in sede referente)</b> .....	4397
<b>Disegno di legge di conversione n. 2417:</b>		<b>Proposte di legge:</b>	
(Articolo unico) .....	4369	(Annunzio) .....	4397
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	4369	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	4397
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	4369	(Trasmissione dal Senato) .....	4397
(Emendamento ed articolo aggiuntivo) .....	4370	<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)</b> .....	4398
<b>Disegno di legge di conversione n. 2349:</b>			
(Articolo unico) .....	4375		
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	4375		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 7 APRILE 1995, N. 107, RECANTE ATTUA-  
ZIONE DELLE RISOLUZIONI ONU NUMERI 942 E 944 DEL  
1994, RELATIVE ALL'EMBARGO NEI CONFRONTI DELLA  
BOSNIA ERZEGOVINA ED ALLA REVOCA DELL'EMBARGO  
NEI CONFRONTI DI HAITI, NONCHÉ AUTORIZZAZIONE  
ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE DI  
POLIZIA CIVILE DELLA UEO A MOSTAR (2394)*

---



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonché autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 dicembre 1994, n. 677, e 8 febbraio 1995, n. 34.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8 e 11 del regolamento n. 2471/94 approvato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativo all'embargo nei confronti delle zone della Bosnia Erzegovina sotto il controllo delle forze serbo-bosniache.

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, commettono le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma

di denaro non inferiore alla metà del valore dell'attività economica svolta e non superiore al valore medesimo.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

ARTICOLO 2.

1. Le autorizzazioni alle forniture destinate alle zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache, rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero in conformità alle determinazioni del Comitato istituito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 724/91, sono valide, ove del caso, anche per l'utilizzo dei fondi congelati in base all'articolo 6 del regolamento n. 2471/94 e per le connesse operazioni bancarie, nonché per il trasporto delle relative merci per via aerea o marittima.

2. Le deroghe ai divieti previste dal regolamento n. 2471/94, diverse da quelle di cui al comma 1, possono essere disposte secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355.

ARTICOLO 3.

1. Le disposizioni del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 5 luglio 1994, n. 434, cessano di avere efficacia nei confronti di Haiti dalla data del 16 ottobre 1994.

#### ARTICOLO 4.

1. Ad eccezione delle disposizioni concernenti l'estinzione delle garanzie rese inesigibili dall'applicazione dell'embargo, le altre disposizioni emanate dallo Stato italiano in esecuzione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, recanti misure di embargo nei confronti di Stati esteri, cessano di avere efficacia dalla data in cui le misure sono revocate; nel caso di sospensione di queste ultime, l'efficacia resta sospesa fino alla data del loro ripristino. Della cessazione e della sospensione è data apposita comunicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

#### ARTICOLO 5.

1. È autorizzata la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 del Memorandum d'intesa sull'Amministrazione europea della città di Mostar, firmato il 5 luglio 1994 a Ginevra dalla Trojka dei Ministri degli esteri dell'Unione europea, dalla Presidenza della U.E.O., dal Presidente della Repubblica di Bosnia-Erzegovina e dai sindaci croato e mussulmano della città di Mostar.

2. Ai fini indicati al comma 1 è inviato a Mostar, fino al 22 luglio 1996, un contingente di 20 unità, composto da militari dell'Arma dei carabinieri.

#### ARTICOLO 6.

1. Al personale militare di cui all'articolo 5 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al

personale impiegato nei territori dell'ex-Jugoslavia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 100% dell'assegno di lungo servizio all'estero. Allo stesso personale viene altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, raggugliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Al personale militare di cui all'articolo 5, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. In caso di decesso del personale militare di cui all'articolo 5 per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione a Mostar, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Al personale militare di cui all'articolo 5 si applica il codice penale militare di pace.

5. Potranno essere utilizzati, ove compatibili con le effettive necessità, materiali approvvigionati ma non impiegati per lo

svolgimento della missione umanitaria in Somalia, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, che potranno poi essere ceduti gratuitamente all'Amministrazione europea di Mostar per le esigenze della missione e delle forze di polizia locali, ove si rendesse necessario.

## ARTICOLO 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, valutato in lire 2.773 milioni per l'anno 1995 ed in lire 1.680 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 2.643 milioni per l'anno 1995 ed a lire 1.610 milioni per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 130 milioni per l'anno 1995 ed a lire 70 milioni per l'anno 1996, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per gli stessi anni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge 7 aprile 1995 n. 107 recante « attua-

zione delle risoluzioni ONU n. 942 e 944 del 1994 relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina nonché autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della UEO a Mostar »;

di fronte alla drammatica situazione delle popolazioni che ormai si preparano a vivere la quarta estate di un conflitto di cui non si riesce ancora ad intravedere la fine e che anzi mostra segni preoccupanti di ulteriore radicalizzazione;

scossa dalla disumanità di una guerra che tuttora persegue i disegni della pulizia etnica e blocca periodicamente gli spazi degli aiuti umanitari come nel caso di Sarajevo il cui aeroporto è chiuso da quasi sei settimane;

preoccupata dalle recenti amare dichiarazioni del Segretario Generale dell'ONU Boutros Ghali che sembrano delineare la possibilità di un ritiro generale dei caschi blu nel caso di ulteriori fallimenti delle trattative;

ritenendo che una efficace applicazione dell'embargo e della vigilanza internazionale sui confini tra Bosnia e Serbia richiede il rafforzamento di tutte le misure di controllo;

convinta che nessuna soluzione politica e negoziale sarà praticabile senza un riconoscimento reciproco dei protagonisti di tale conflitto;

impegna il Governo

ad adoperarsi in tutte le sedi internazionali ed in particolare nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU — di cui l'Italia fa parte — per scongiurare l'eventualità di un ritiro generalizzato dei caschi blu, scelta che darebbe il via libera ad una carneficina;

ad esprimersi nel Consiglio di Sicurezza a favore di un nuovo mandato ONU in Bosnia Erzegovina;

a sollecitare il Governo di Belgrado ad una « Dichiarazione di principio » che

riconosca esplicitamente che la Bosnia ha diritto di esistere negli attuali confini, fermo restando un definitivo chiarimento degli assetti istituzionali da raggiungersi per via negoziale;

a verificare nel Vertice straordinario dell'Unione Europea — che il Ministro degli affari esteri italiano ha opportunamente suggerito di convocare — se esistano le condizioni per un comune pronunciamento in favore di futuri prossimi legami istituzionali che possano preludere all'Associazione della Bosnia Erzegovina all'Unione e per una solenne dichiarazione di principio da parte dell'Unione Europea che ne sancisca l'impegno a garantire l'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina in un quadro di rispetto, tutela dei diritti del-

l'uomo e di tutte le minoranze, pena la possibile esclusione a tempo indeterminato da ogni forma di relazione con l'Unione Europea di quelle parti e di quegli Stati che continuassero a perseguire con la forza lo smembramento del territorio bosniaco;

a favorire un potenziamento di tutte le forme di solidarietà alle popolazioni civili e ai milioni di profughi vittime del conflitto che vedono dipendere le proprie possibilità di sopravvivenza ancora e solo dall'aiuto internazionale.

(9/2394/1) « Pezzoni, Fassino, Menegon, Trione, Grassi, Incorvaia, Evangelisti, Ruffino, Lorenzetti, Raffaelli, Perinei, Tanzarella ».



*MOZIONI ONNIS ED ALTRI (N. 1-00111), DILIBERTO E  
MORONI (N. 1-00114) ED ACQUARONE ED ALTRI (N. 1-  
00118) SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE*

---



La Camera,

premesso che:

il prossimo primo maggio dovrebbe entrare in vigore la riforma del codice di procedura civile;

i Presidenti di Corte d'appello, interpellati pochi giorni or sono dal Ministro di grazia e giustizia in ordine alle prospettive ed al probabile esito della riforma, hanno concordemente denunciato le gravissime carenze strutturali ed organizzative, certamente insanabili a breve termine, che non consentono di avviare l'applicazione del nuovo rito civile;

il Consiglio nazionale forense, i Consigli dell'Ordine costituiti presso le sedi dei Tribunali e l'Organismo unitario dell'Avvocatura hanno invocato in molte occasioni il differimento della data attualmente prevista per l'entrata in vigore della riforma, perché possano esserne verificate le potenzialità, eventualmente intervenendo per apportare le necessarie modifiche;

le verifiche da ultimo disposte dal Ministero di grazia e giustizia, presso le sedi di Roma, Milano, Bari, Salerno, Como e Latina, hanno oggettivamente confermato l'opportunità di modificare gli aspetti qualificanti delle nuove norme sul processo civile;

in particolare, è essenziale distribuire in modo più razionale le competenze dei Tribunali e dei Pretori, per evitare che

solo questi ultimi beneficino dell'attesa riduzione del carico di lavoro, principale obiettivo della riforma;

le modifiche auspiccate e da tutti ritenute necessarie per evitare il fallimento della riforma e la conseguente irreversibile crisi della giustizia civile non possono certo essere elaborate ed introdotte rispettando la scadenza del primo maggio prossimo venturo;

sarebbe comunque assolutamente inopportuno rimandare gli interventi e consentire che nel frattempo la riforma entri in vigore, rischiando di adottare correzioni frettolose ed improvvisate, frutto di reazioni emotive, e tali da creare insuperabili difficoltà operative;

il Ministro di grazia e giustizia, nel corso di una recente audizione dinanzi alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, si era riservato di decidere sui tempi e sulle modalità dell'entrata in vigore della riforma, preferendo evitare di far conoscere il proprio orientamento;

a distanza di pochi giorni, lo stesso Ministro, intervenendo in una sede non istituzionale, appariva sensibile ai motivi che rendono giuridicamente inevitabile il differimento che si auspica, ma si dichiarava contrario ad un pur breve rinvio per non chiari motivi di opportunità politica;

sollecitato a fornire maggiori chiarimenti presso la più appropriata sede parlamentare, il Ministro di grazia e giustizia ha invece trascurato tali inviti ed anzi si è reso promotore della emanazione del decreto legge che, dettando la disci-

plina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, evidenzia la volontà di rispettare la data del primo maggio per la prima applicazione delle nuove norme sul rito civile;

i correttivi apportati con il decreto legge ora citato soddisfano solo in apparenza le richieste formulate dai più autorevoli esperti del settore. Infatti, sottraendo magistrati e personale dagli uffici giudiziari per la definizione delle cause pendenti secondo il vecchio rito, si pregiudicano ulteriormente le opportunità di un corretto e proficuo avvio del nuovo processo, che non potrebbe in pratica operare per l'assenza delle indispensabili risorse. A nulla vale, poi, prevedere un più ampio ricorso ai vicepretori onorari per definire la fase transitoria, in quanto le carenze riguardano prevalentemente i giudici istruttori, piuttosto che i componenti dei collegi;

gli avvocati, viste così evidentemente disattese le loro richieste, ispirate comunque dalla esigenza di salvaguardare il buon esito della riforma, hanno deliberato uno sciopero su tutto il territorio nazionale, fino al 6 maggio prossimo venturo;

ulteriori iniziative sono annunciate per i prossimi giorni, in quanto si considera inaccettabile che le sorti della giustizia civile siano decise da considerazioni di natura politica o dalla volontà di un singolo partito, che dimostra di non curarsi delle ragioni tecniche che impongono il rinvio dell'entrata in vigore delle nuove norme —:

impegna il Governo

ad adottare con urgenza le iniziative necessarie per differire di almeno dodici mesi l'entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile.

(1-00111) « Onnis, Mazzone, Neri, Benedetti Valentini, Petrelli, Gissi, Ozza, Devicienti, Mariano, Marino Buccellato, Pinto, Nicola Parenti, Lantella, Valen-

sise, Domenico Antonio Basile, Patarino, Pace, Del Prete, Olivieri, Anedda, Gasparri, Salvo, Taddei, Milio, Porcu, Liuzzi, Mastrangelo, Pitzalis, Trantino, Dell'Utri, Cabrini, Epifani, Paola Martinelli, Tofani, Scarpa Bonazza Buora, Mormone, Leonardelli, Gaggioli, Napoli, Selva, Nania, Massidda, Trevisanato, Cicu, Simonelli, Tarditi, Giovanni Marino, Rosso, Enzo Caruso, Falvo, Gramazio, Poli Bortone, Savarese, Matteoli, Mazzocchi, Nespoli, Messa, Tascone, Colosimo Cola, Vincenzo Basile ».

(27 aprile 1995).

La Camera,

premessò:

che alla data del primo maggio 1995 è entrata in vigore la riforma del processo civile contenuta nella legge 26 novembre 1990 n. 353 ed hanno assunto piena funzione i giudici di pace introdotti nel nostro sistema dalla legge 21 novembre 1991 n. 374;

che la riforma è pervenuta all'approvazione attraverso un cammino travagliato, per il contrasto opposto da categorie interessate a mantenere l'attuale situazione di assoluta inefficienza della giustizia civile;

che per ragioni non sempre valide l'applicazione della riforma ha subito vari rinvii, per cui si sono dovuti attendere oltre quattro anni prima di vederla realizzata;

che nello stesso tempo da più parti sono stati sollecitati interventi rivolti a risolvere una situazione di completa paralisi della giustizia civile nei tribunali;

che la composizione dei conflitti o delle vertenze individuali attraverso la via giudiziaria attiene allo svolgimento della

vita civile e democratica di qualsiasi comunità, e che al contrario il mancato appagamento della domanda di giustizia è fonte di disordine e di disarticolazione del rapporto tra cittadini e istituzioni dello Stato;

che i ritardi, talvolta al limite del rifiuto, verso una sollecita richiesta di intervento della giustizia civile, e l'impossibilità quasi generalizzata di esercitare i diritti riconosciuti dalle leggi, hanno troppo spesso determinato ricorso a forme o mezzi di soluzione talvolta al confine con l'illegalità, ed hanno comunque motivato una sfiducia verso le istituzioni specie negli strati più deboli e più bisognosi di tutela della popolazione;

che è compito principale della repubblica, per mezzo delle sue istituzioni, garantire a tutti l'esercizio dei diritti e ristabilire la legalità violata;

che la modifica al processo civile introdotta con la riforma contenuta nella legge n. 353 del 1990 comporta notevoli innovazioni sul piano della maggiore celebrità dei processi e dell'appagamento di quella giustizia minore, che per i tempi lunghi e i costi era del tutto trascurata;

che la nuova figura del giudice di pace, chiamato anche a decidere secondo equità o con maggiore aderenza alla realtà dei fatti, la previsione di un giudice unico per la gran parte dei casi, la disciplina più rigida di eccezioni e decadenze, rivolta a scoraggiare liti pretestuose e dilatorie, consentono un processo che può soddisfare le esigenze anche di quelli che fino ad ora desistevano dal ricorrere alla giustizia rinunciando a far valere i propri diritti;

che occorre vigilare perché il nuovo processo trovi piena attuazione e la riforma sia sorretta dai mezzi e dalle strutture necessari;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure perché la riforma del processo civile abbia completa attuazione, sia dotando gli uffici dei mezzi

necessari, sia vigilando perché siano eliminati gli ostacoli che provocano ritardi nell'avvio della nuova disciplina.

(1-00114) « Diliberto, Moroni ».  
(8 maggio 1995).

La Camera

premessi che:

la crisi dell'amministrazione della giustizia in Italia ha raggiunto limiti di intollerabilità tali da vanificare la funzione stessa della giurisdizione;

è necessario farsi carico di siffatta situazione di degrado per conseguire un decisivo miglioramento del servizio;

a tal fine deve essere assicurata una costante attenzione ai problemi giudiziari in modo da predisporre rimedi concreti ed adeguati;

in tale ottica si deve tener conto delle preoccupazioni manifestate dall'avvocatura italiana in ordine alla funzionalità del servizio giustizia;

si apprezzano le iniziative del governo volte ad affrontare il problema della lentezza della gestione della giustizia;

si sottolinea l'opportunità che si dia concreta attuazione alle riforme da tempo approvate in sede legislativa

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza anche i seguenti provvedimenti:

riapertura immediata dei termini per la copertura dei 1.300 posti residui di giudice di pace, tenendo in particolare conto le richieste degli avvocati che abbiano maturato idonea esperienza;

miglioramento ed accelerazione delle procedure per la realizzazione delle strutture materiali che consentano ai giudici di pace di iniziare in modo adeguato la loro attività;

ampliamento della competenza per valore dei pretori ed eventuale modificazione della competenza per materia, rese ormai indilazionabili dall'assetto generale della organizzazione giudiziaria, ed eventuali ulteriori modificazioni utili delle norme processuali civili;

definizione di proposte legislative che consentano di risolvere il problema dell'arretrato costituito nel settore civile da circa 2.800.000 cause pendenti. In particolare si

può a tale scopo prevedere l'utilizzazione di magistrati in pensione e di avvocati dotati di requisiti predeterminati, anche al fine di evitare le ripetute condanne del nostro Paese in sede internazionale.

(1-00118) « Acquarone, Pinza, Borghezio, Mirone, Finocchiaro Fidelbo, Scermino, Berlinguer ».

(9 maggio 1995).

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 117, RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, IN MATERIA DI MEZZI E TRASPORTI ECCEZIONALI, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL CONSORZIO DEL CANALE NAVIGABILE MILANO-CREMONA-PO E LA MANUTENZIONE STRADALE DEL SETTORE APPENNINICO (2417)*

---





**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 dicembre 1994, n. 684, e 18 febbraio 1995, n. 37.

**MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA COMMISSIONE***All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo le parole: « autorizzato ad assumere, » sono inserite le seguenti: « nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ».*

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1995. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

**ARTICOLO 2.**

1. Il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è prorogato al 31 dicembre 1999, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. La composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all'articolo 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e successive modificazioni, è integrata da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad emanare, con propri decreti, disposizioni per consentire al Consorzio lo svolgimento delle attività prioritarie per la realizzazione delle opere entro il termine di cui al comma 1.

**ARTICOLO 3.**

1. L'ANAS è autorizzato ad assumere, con contratti trimestrali rinnovabili e comunque fino e non oltre il 30 giugno 1995, n. 150 unità di operai e cantonieri di livello IV e V da adibire ad attività di manutenzione stradale e per la sicurezza

della circolazione nelle tratte di competenza del settore appenninico.

#### ARTICOLO 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 2.

*All'articolo 2, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*2-bis.* Entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di amministrazione del Consorzio nomina un comitato esecutivo cui sono affidati, fino al 31 dicembre 1999, e senza ulteriori oneri, i poteri gestionali già attribuiti al consiglio di amministrazione stesso, per quanto attiene alla realizzazione delle opere e di altri interventi anche di carattere amministrativo e finanziario di competenza del Consorzio.

*2-ter.* Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque consiglieri, dei quali due scelti rispettivamente fra i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del ministro del tesoro.

#### 2. 1.

La Commissione.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### ART. 2-bis.

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 24 agosto 1941, n. 1044, come sostituito dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, dopo il n. 1) è aggiunto il seguente:

« 1-bis) il Comitato esecutivo; ».

2. All'articolo 2 della citata legge n. 1044 del 1941, dopo l'undicesimo comma sono inseriti i seguenti:

« Il Comitato esecutivo è composto dal presidente del Consorzio, dal vice presidente e da cinque consiglieri dei quali due membri di diritto rappresentanti i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro.

Tutti i consiglieri componenti il Comitato esecutivo sono nominati dal Consiglio di amministrazione su indicazione del presidente. Le nomine effettuate in sede di prima applicazione della presente norma hanno valore fino al 31 dicembre 1999.

Il Collegio dei revisori nomina annualmente un proprio rappresentante che prende parte alle sedute del Comitato esecutivo e riferisce al Collegio per l'esercizio dei poteri di controllo.

Ai componenti del Comitato esecutivo ed al rappresentante del Collegio dei revisori spetta un compenso straordinario oltre all'indennità di presenza e al rimborso delle spese di trasferta. L'importo del compenso viene commisurato a quello in essere per i consiglieri regionali della regione Lombardia, tenuto conto dell'impegno richiesto e senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali rappresentati nel Consiglio di amministrazione. I compensi vengono fissati con delibera del Consiglio di amministrazione da adottarsi in sede di prima applicazione entro il 30 giugno 1995.

Il Comitato esecutivo assume i poteri gestionali già riconosciuti al Consiglio di amministrazione, per quanto attiene alla realizzazione delle opere e degli altri interventi anche di carattere amministrativo e finanziario. A tal fine il Comitato esecutivo può avvalersi di collaboratori ed esperti particolarmente qualificati scelti prevalentemente nell'ambito universitario e tra gli iscritti negli appositi albi professionali.

Il compenso per le collaborazioni esterne, a completo carico del Consorzio,

viene determinato dal Comitato esecutivo in base alle tariffe professionali in vigore e ove mancanti, in relazione alla natura, alla complessità ed alla qualità dell'impegno richiesto. Al relativo onere si provvede con i mezzi derivanti dalla gestione del patrimonio del Consorzio.

Al Comitato esecutivo spettano anche sulla base di apposite deleghe conferite dal Consiglio di amministrazione i compiti di amministrazione straordinaria del Consorzio ».

2. 01.

Devecchi.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1995,  
N. 101, RECANTE NORME URGENTI IN MATERIA DI LA-  
VORI PUBBLICI (2349)*

—————



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. — (*Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109*). — 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono abrogati.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della citata legge n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal presente decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge n. 109 del 1994.

3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2

e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, nonché le disposizioni del regolamento di cui al comma 2 con le modalità stabilite dal regolamento stesso.

4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, nonché ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14, nonché le disposizioni legislative e regolamentari previgenti non incompatibili con la citata legge n. 109 del 1994. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data.

5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio

1994, n. 109, nonché gli articoli 1, 2, 6, 7, 9, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-bis, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto.

6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.

7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento di progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da parte degli organi competenti.

8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende riferito alla data di presentazione delle offerte.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 31-bis, comma 1, della citata legge n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 9 del presente decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modificazioni recate dagli articoli seguenti del presente decreto ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

« c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "31," è inserita la seguente: "31-bis," e al secondo periodo, dopo la parola: "14" è inserita la seguente: "17," »;

*dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:*

« c-bis) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione";

*c-ter) dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

"5-bis. Ai fini dei commi 4 e 5 del presente articolo, per imprese collegate si intendono le imprese di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406" ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1: alla lettera a), le parole: « entro 6 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge »;*

*al comma 1, la lettera b) è soppressa;*

*al comma 1 lettera c), i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:*

2) alla lettera g), le parole: "le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8" sono soppresse »;

« 3) è soppressa la lettera i);



al comma 1, lettera d), capoverso 7-bis, le parole: « in relazione a lavori connessi » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione a lavori strettamente connessi » e il capoverso 7-quater è soppresso.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (Servizio di ispezione tecnico sui lavori pubblici). — 1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10, la lettera b) è soppressa;

b) il comma 13 è soppresso.

2. All'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispezione tecnico sui lavori pubblici al quale è preposto un dirigente generale di livello C. Esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alle professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché le competenze del nucleo ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni” ».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera c), capoverso 5, dopo le parole: « lavori pubblici di competenza statale » sono inserite le seguenti: « , o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-bis. — (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione). — 1. All'articolo 7 i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, nell'ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonché un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i casi in cui il coordinatore unico può coincidere con il responsabile del procedimento di uno o più interventi. Il regolamento determina altresì l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo di un unico responsabile del procedimento per ogni singolo intervento può essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1.

3. Il coordinatore unico coordina l'attività dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordinatore unico verifica altresì la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.

4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assicurano, per l'attività di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di

prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure.

*4-bis.* Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso; segnala altresì tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.

*4-ter.* Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

*4-quater.* In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni, qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non siano in grado di svolgere le necessarie attività di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi, le predette attività di supporto possono essere affidate, con le procedure e le modalità previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che risultino accreditati dagli enti assicurativi che prestano la polizza di cui al comma *4-quinquies*. Al verificarsi delle condizioni di cui al presente comma, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.

*4-quinquies.* Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce i limiti e le modalità per la prestazione, a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici aggiudicatori, di premi per la stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni alle amministrazioni e agli enti pubblici aggiudicatori, la prestazione di adeguata polizza assicurativa resta a carico degli stessi soggetti affidatari.

*4-sexies.* Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi necessari al fine della esecuzione dell'intervento, il responsabile del procedimento procede ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

ART. 4-ter. — (*Sospensione dalla partecipazione alle gare*). — 1. All'articolo 8, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri” ».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera b), all'alinea, le parole: « sono aggiunti, in fine, i seguenti

commi » sono sostituite dalle seguenti: « è aggiunto, in fine, il seguente comma »;

al comma 1, lettera b), il capoverso 4-ter è soppresso.

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. — (Soggetti ammessi alle gare). — 1. All'articolo 10, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13”.

ART. 5-ter. — (Competenze dei consigli comunali e provinciali). — 1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“ART. 15. — (Competenze dei consigli comunali e provinciali). — 1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: ‘i piani finanziari ed i programmi’ sono sostituite dalle seguenti: ‘i piani finanziari, i programmi ed i relativi progetti preliminari’. Per l'approvazione dei programmi e dei relativi progetti preliminari può applicarsi l'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e, nel caso di interventi di interesse statale, possono applicarsi le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383”.

ART. 5-quater. — (Attività di progettazione). — 1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“ART. 16 — (Attività di progettazione). — 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti,

secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inseri-

mento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento

di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori".

ART. 5-quinquies. — (*Redazione dei progetti*). — 1. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"ART. 17. — (*Redazione dei progetti*). — 1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti, con assoluta priorità, dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni per legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni esterne nei casi di cui al comma 4.

2. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, i consorzi e gli enti di industrializzazione o di bonifica, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti enti possono avvalersi, in qualità di stazioni appaltanti, dei provveditorati alle opere pubbliche sulla base di apposite convenzioni.

3. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori e dagli organismi di cui al comma 1 sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione. L'amministrazione definisce in sede di contrattazione collettiva decentrata le incentivazioni eco-

nomiche al personale interessato alle attività di progettazione e a quelle di coordinamento di cui all'articolo 7.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione, possono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria.

5. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce le modalità di rappresentanza e le responsabilità afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno all'amministrazione, che partecipa alla progettazione ed alla realizzazione di un intervento.

6. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

7. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, fermo il principio che l'attività di progettazione ed i singoli progetti devono essere eseguiti da uno o più professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente indicati e personalmente responsabili.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di proget-

tazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

9. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il regolamento e le leggi regionali disciplinano le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, devono rispettare, temperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le amministrazioni aggiudicatrici devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei *curricula* presentati dai progettisti.

12. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione" ».

*Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

« ART. 6-bis. — (*Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici*). — 1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono

contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

1) sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica;

2) riguardino lavori di manutenzione, ristrutturazione, recupero, restauro e scavi archeologici”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 326 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1) del presente articolo, sono stipulati a corpo”;

c) al comma 5, le parole da: “ai restauri di beni” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “a manutenzione, ristrutturazione, recupero, restauro e scavi archeologici”;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici” ».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo e quarto periodo, le parole: « di oltre

un quinto » sono sostituite dalle seguenti: « di oltre venti punti percentuali ».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-bis. — (Trattativa privata). — 1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni”;

b) al comma 2, le parole: “all'Autorità” sono sostituite dalle seguenti: “all'Osservatorio”;

c) al comma 3, le parole: “di cui alla presente legge” sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: “30 mila ECU, IVA esclusa” sono sostituite dalle seguenti: “200 mila ECU”.

ART. 8-ter. — (Varianti in corso d'opera). — 1. L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

“ART. 25. — (*Varianti in corso d'opera*). — 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle amministrazioni aggiudicatrici in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).

3. Non sono considerati varianti significative di cui al comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il terzo dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatario procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del dieci per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto”.

ART. 8-*quater*. — (*Garanzia fidejussoria*). — 1. All'articolo 30, al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi” ».

*Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:*

« ART. 9-*bis*. — (*Definizione delle controversie*). — 1. L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

“ART. 32. — (*Definizione delle controversie*). 1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 dell'articolo 31-*bis* e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

2. Qualunque sia l'importo della controversia, i verbali di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio.

3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione agli importi contestati, al numero e alla complessità delle questioni” ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

## ARTICOLO 1.

(Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109).

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 19, 24, 30, commi 1, 2, 3, 4, e 31, commi 2, 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, commi 1 e 2, 20, 25, 27 e 30, commi 5, 6 e 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entrano in vigore con il primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Salvo quanto previsto al comma 6, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 11, 12, 26, comma 6, 28, 29, 32, 33 e 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che fanno espresso riferimento a norme regolamentari, entrano in vigore dal 1° gennaio 1996.

5. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore il 1° gennaio 1996.

6. Ai procedimenti il cui bando viene pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con esclusione di quelle la cui entrata in vigore sia stata differita dal presente articolo e di quelle che fanno espresso rinvio al regolamento di cui all'articolo 3, per le quali trova applicazione il comma 4. Fino alla scadenza dei termini indicati nei commi 2, 3 e 4, nelle materie disciplinate dagli articoli richiamati dai suddetti commi, si applicano le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dai seguenti articoli.

## ARTICOLO 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: « impianti » sono inserite le seguenti: « anche di presidio e difesa ambientale, »;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

« c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori. »;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: « 14 » è inserita la seguente: « 17, ».

## ARTICOLO 3.

(Delegificazione).

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: « entro 6 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 1995 » e sono soppresse le parole: « e dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4 »; dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato. »;

b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo;



c) al comma 6:

1) all'alinea dopo la parola: « legge » sono inserite le seguenti: « oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato »;

2) sono soppresse le lettere a) ed i);

3) alla lettera g) la parola: « 8 » è sostituita dalla seguente: « 6 »;

d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

7-quater. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, è emanato, nel rispetto dei principi della presente legge e dell'esigenza che le attività siano poste in essere da personale specializzato, apposito regolamento per la disciplina delle attività

di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione e restauro dei beni di interesse storico-artistico. Contestualmente al regolamento e sulla base delle indicazioni contenute nello stesso, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e muro, nonché di superfici decorate, di monumenti architettonici e di materiali di scavo. ».

#### ARTICOLO 4.

*(Modifiche dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).*

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. »;

b) al comma 4:

1) le parole: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996 »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'am-

bito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi. »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. »;

d) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. ».

#### ARTICOLO 5.

*(Norme in materia di partecipazione alle gare).*

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: « fino al 31 dicembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 1999 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale.

4-ter. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori può disporre la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al primo periodo sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente. Successivamente all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri. ».

#### ARTICOLO 6.

*(Incentivi per la progettazione).*

1. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei preliminari di progetto, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le

province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario. ».

#### ARTICOLO 7.

*(Criteri di aggiudicazione e commissioni giudicatrici).*

1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti e base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre un quinto della media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. A tal fine la pubblica

amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. ».

#### ARTICOLO 8.

*(Selezione dei concorrenti da invitare alle gare).*

1. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« ART. 23 (Selezione dei concorrenti da invitare alle gare). — 1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando. ».

#### ARTICOLO 9.

*(Norme acceleratorie in materia di contenzioso).*

1. Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

« ART. 31-bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso). — 1. Per i lavori

pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie rela-

tive ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

#### ARTICOLO 10.

(Copertura finanziaria).

1. Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« 7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

#### ARTICOLO 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 1.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: 7, 9, aggiungere le seguenti: 19, 21, e dopo le parole: 31-bis aggiungere la seguente: 32.

1. 1.

La Commissione.

## ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera c-ter), con la seguente:

« c-ter) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Ai fini dei commi 4 e 5, per imprese collegate si intendono quelle di cui all'articolo 2359 del codice civile” ».

## 2. 1.

Canavese.

## ART. 3.

All'articolo 3, al comma 1, lettera d), capoverso 7-bis, sopprimere, dopo le parole: in relazione a lavori la parola: strettamente.

## 3. 1.

Governo.

## ART. 3-bis.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) i commi 11, 12 e 13 sono soppressi.

## 3-bis. 1.

La Commissione.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 5 la rubrica è sostituita dalla seguente: (Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio di ispezione tecnico e norme finanziarie).

## 3-bis. 2.

La Commissione.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al comma 5 dell'articolo 5, il secondo periodo è soppresso.

## 3-bis. 3.

La Commissione.

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

2-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 5, inserire il seguente:

5-bis. Alla copertura dei posti di organico del Servizio di ispezione tecnico si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.

## 3-bis. 4.

La Commissione.

## ART. 4-bis.

all'articolo 4-bis, capoverso 1, lettera a), comma 1, dopo la parola: nominano inserire le parole: ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## 4-bis. 3.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: della presente legge con le parole: della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101.

## 4-bis. 4.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: tale facoltà può essere esercitata con le parole: tali facoltà possono essere esercitate.

## 4-bis. 5.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 4-quater, dopo le parole: per un periodo massimo di tre anni aggiungere le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101.

## 4-bis. 6.

La Commissione.

*Al comma 1, capoverso 4-quater, sostituire le parole: e che risultino accreditati dagli enti assicurativi che prestano la polizza di cui al comma 4-quinquies con le seguenti: e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.*

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del capoverso 4-quinquies.*

**4-bis. 7.**

La Commissione.

*Al comma 1, capoverso 4-quater, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 5-quinquies, comma 1, aggiungere il seguente capoverso:*

*12-bis. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.*

**4-bis. 8.**

La Commissione.

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo del capoverso 4-quinquies.*

*Conseguentemente all'articolo 5-quinquies, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.*

**4-bis. 9.**

La Commissione.

*Al comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole da: possono essere affidate fino a: di cui al comma 4-quinquies con le seguenti: possono essere assunte mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o eccezionalmente, in seguito a provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, da personale avente le necessarie competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale.*

**4-bis. 1.** Turrone, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale.

*Sopprimere il comma 4-sexies.*

**4-bis. 2.** Turrone, Scalia, Mattioli, Reale, Canesi.

ART. 4-ter.

*Sopprimerlo.*

**4-ter. 1.** Turrone, Scalia, Mattioli, Reale, Canesi.

*Al comma 1, capoverso 7, primo periodo, sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.*

**4-ter. 2.**

Canavese.

*Al comma 1, capoverso 7, primo periodo, dopo le parole: la sospensione aggiungere le seguenti: da tre a sei mesi.*

**4-ter. 6.**

La Commissione.

*Al comma 1, capoverso 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; la sospen-*

sione non potrà comunque avere durata maggiore di quattro mesi.

**4-ter. 3.**

Canavese.

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere il terzo periodo.*

**4-ter. 4.** Turrone, Scalia, Mattioli, Reale, Canesi.

*Al comma 1, capoverso 7, terzo periodo, sopprimere le parole: e gli atti adottati in base alla normativa previgente.*

**4-ter. 5.** Turrone, Scalia, Mattioli, Reale, Canesi.

ART. 5-ter.

*Sopprimerlo.*

**5-ter. 1.** Turrone, Scalia, Mattioli, Reale, Canesi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5-ter.

*(Competenze dei consigli comunali e provinciali).*

1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — *(Competenze dei consigli comunali e provinciali).* — 1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "i piani finanziari ed i programmi" sono sostituite dalle seguenti: "i piani finanziari, i programmi ed i progetti definitivi" » e dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici," sono inserite le seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di recupero," ».

**5-ter. 2.** Turrone, Scalia, Mattioli, Reale, Canesi.

*Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole da: ed i relativi progetti fino alla fine dell'articolo con le seguenti: ed i progetti preliminari" ».*

**5-ter. 3.** Turrone, Scalia, Mattioli, Reale, Canesi.

ART. 5-quater.

*All'articolo 5-quater, dopo il capoverso 7, aggiungere i seguenti (ex commi 5 e 7 articolo 16 l. 109/94):*

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

**5-quater. 1.**

La Commissione.

ART. 5-quinquies.

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 18, comma 1, dopo le parole: « dell'ufficio tecnico dell'Amministrazione aggiudicatrice » sono inserite le seguenti: « ed il coordinatore di cui all'articolo 7 », e la parola « esecutivo » è sostituita con le seguenti: « per l'appalto ».

**5-quinquies. 1.**

Turrone, Scalia, Mattioli, Reale, Canesi.

*Al capoverso 10, sopprimere le parole: e le leggi regionali.*

**5-quinquies. 2.**

La Commissione.

*All'articolo 5-quinquies, capoverso 11, sostituire le parole: amministrazioni aggiudicatrici con le parole: stazioni appaltanti.*

**5-quinquies. 3.**

La Commissione.

## ART. 6.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 18, comma 1, le parole da: « e in un quadro » fino a: « non superiore all'1 per cento » sono sostituite con le seguenti: « è ripartita la quota dell'1 per cento », la parola « esecutivo » è sostituita con le seguenti: « per l'appalto » e sono aggiunte, in fine, le parole: « , ivi compreso il coordinatore di cui all'articolo 7 ».

**6. 1.** Turrone, Scalia, Mattioli, Reale, Canesi.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: dei preliminari di progetto con le seguenti: dei progetti preliminari.*

**6. 2.**

La Commissione.

## ART. 6-bis.

*All'articolo 6-bis, capoverso 1, lettera a), comma 1, sostituire le parole: una amministrazione aggiudicatrice con le parole: un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2.*

**6-bis. 4.**

La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera b), n. 1), aggiungere, in fine, le parole: ovvero comportino la scelta tra soluzioni tecniche differenziate, ovvero richie-*

dano particolari competenze dovute alla complessità del lavoro e al loro impatto sul territorio.

**6-bis. 1.**

Canavese.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera b), n. 2), sopprimere le parole: ristrutturazione, recupero, restauro.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ristrutturazione, recupero, restauro.*

**6-bis. 2.** Turrone, Scalia, Mattioli, Reale, Canesi.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) al comma 2, terzo periodo, le parole: « del progetto definitivo » sono sostituite dalle seguenti: « almeno del progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari, essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche ».*

**6-bis. 3.**

Canavese.

## ART. 7.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato:

*a) per i contratti da stipularsi a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;*



b) per i contratti da stipularsi a corpo, o a corpo e a misura, per la parte a corpo mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ovvero con la predetta offerta prezzi unitari, e per la parte da stipularsi a misura mediante la predetta offerta a prezzi unitari ».

7. 1.

Canavese.

All'articolo 7, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: relativamente ad ammesse con le seguenti: relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito l'Osservatorio dei lavori pubblici sulla base dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell'anno precedente.

7. 2.

La Commissione.

All'articolo 7, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire il quarto periodo con il seguente:

Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma.

7. 3.

La Commissione.

All'articolo 7, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo:

Fino al 1° gennaio 1997, sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria le offerte che presentino una

percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.

7. 4.

La Commissione.

ART. 8-bis.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; fuori dai casi previsti dal citato articolo 41 del regio decreto n. 827 del 1924, si può procedere comunque all'affidamento mediante trattativa privata per opere il cui importo non superi i 50.000 ECU;.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i lavori il cui importo non superi i 50.000 ECU il numero dei concorrenti da invitare alla trattativa privata è di almeno tre concorrenti ».

8-bis. 1.

Bonafini, Molgora.

ART. 8-ter.

All'articolo 8-ter, capoverso 2, sostituire le parole: amministrazioni aggiudicatrici con le parole: stazioni appaltanti.

8-ter. 2.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: eccedano il terzo con le seguenti: eccedano il quinto.

8-ter. 1. Turrone, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale.

Al capoverso 3, sostituire le parole: varianti significative di cui al comma 1 con le seguenti: varianti ai sensi del comma 1.

8-ter. 3.

La Commissione.

ART. 8-*quater*.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8-*quater*.

*(Garanzie fidejussorie).*

1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è soppresso;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'appaltatore e il concessionario dei lavori pubblici sono obbligati a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo del contratto »;

c) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La garanzia è comunque prestata per un massimale non inferiore al doppio del valore dell'incarico professionale affidato e non superiore a dieci volte il medesimo valore, secondo quanto richiesto dalla stazione appaltante ».

**8-*quater*. 1.**

Canavese.

*Sostituire l'articolo 8-*quater* con il seguente:*

« ART. 8-*quater*. — *(Garanzie e coperture assicurative).* — 1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2

1) il primo periodo è sostituito dal seguente:

« L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi ».

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente:

« In caso di ribasso d'asta superiore al 25 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso ».

**8-*quater*. 2.**

La Commissione.

ART. 9-*bis*.

*Al comma 3 sostituire la parola: contestati con la parola: accertati.*

**9-*bis*. 1.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 9-*bis*, inserire il seguente:*

ART. 9-*ter*.

1. All'articolo 34, comma 3, le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui all'articolo 3 ».

**9-*bis*. 01.**

*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni vevoli  
nella seduta del 16 maggio 1995.**

Arata, Baiamonte, Vincenzo Bianchi, Cipriani, Crimi, de Biase Gaiotti, Fumagalli Carulli, Antonio Guidi, Galileo Guidi, Latronico, Martusciello, Merlotti, Micciché, Muratori, Occhetto, Tiziana Parenti, Pezzoli, Podestà, Sandrone, Segni, Tortoli, Tremaglia.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 15 maggio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CARLI: « Norme sulla partecipazione studentesca al governo degli atenei e alla valutazione dell'attività didattica » (2529);

REBECCHI ed altri: « Disciplina dei servizi professionali d'impresa » (2530);

LANTELLA ed altri: « Delega al Governo per l'attuazione del "municipalismo fiscale tramite la riforma degli uffici del territorio, la riforma della imposizione immobiliare, l'accorpamento e la razionalizzazione di imposte e la loro attribuzione all'autonomia comunale » (2531);

GASPARRI ed altri: « Nuove norme concernenti il servizio di traduzione dei detenuti » (2532).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 15 maggio 1995 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 653. — Senatore RAMPONI: « Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti » (*approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2528).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla X Commissione (Attività produttive):*

GRASSI ed altri: « Nuove norme in materia di igiene e di pubblica sicurezza nelle strutture turistico-ricettive » (410) (*Parere della VIII e della XII Commissione*);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

ZENONI ed altri: « Norme riguardanti i docenti tecnico-pratici e di stenografia e dattilografia titolari negli istituti secondari di secondo grado » (1935) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

FAVERIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile in tutte le sue forme » (2217) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

GALDELLI ed altri: « Norme in materia di erboristeria e disciplina delle attività di raccolta, lavorazione e vendita delle piante officinali » (2300) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XIII Commissione*);

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

FORMENTI: « Legge quadro sul cavallo nel rapporto con l'ambiente » (2271) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione*);

*alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):*

PALUMBO ed altri: « Norme in materia di riproduzione assistita » (2167) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO:** « Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" » (2415) (*Parere della I, della V, della VII, della X e della XI Commissione*);

*alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):*

DUCA ed altri: « Norme per la prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza di amianto o componenti contenenti amianto nei veicoli e nei mezzi di trasporto terrestri » (2289) (*Parere della I, della II e della V Commissione, nonché della IX Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

MALVEZZI: « Norme per il riordino dell'azienda termale del comune di Acqui Terme » (2367) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione*).

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede referente con il parere della I, della V, della VIII, della X e della XI Commissione:

TATARELLA ed altri: « Norme in favore dei soggetti che hanno contratto mutui in ECU o in altre monete apprezzatesi nei confronti della lira » (2506).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.